

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3238 del 22/06/2017
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 <i>ì</i> CANEPARI ENZO FELICE : AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA ALLA PERFORAZIONE DI N. 1 POZZO E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FERRIERE LOC. SOLARO, AD USO CONSUMO UMANO, IGIENICO E SANITARIO - PROC. PC17A0022 , SINADOC 10718.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3365 del 22/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

---

**OGGETTO:** REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – CANEPARI ENZO FELICE : AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA ALLA PERFORAZIONE DI N. 1 POZZO E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FERRIERE LOC. SOLARO, AD USO CONSUMO UMANO, IGIENICO E SANITARIO - PROC. PC17A0022 , SINADOC 10718.

### LA DIRIGENTE

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

#### VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326

del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 “Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico”;

#### **RICHIAMATI:**

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**VISTA** la D.G.R. n. 1195, in data 25 luglio 2016 recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

#### **DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**PRESO ATTO** della domanda presentata in data 29/03/2017 (ns. prot. n. 3636 in pari data), dal sig. CANEPARI ENZO FELICE (C.F. CNPNFL49E29D555M) residente in Piacenza (PC) con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, dell'autorizzazione alla perforazione di n.1 pozzo ubicato in Comune di Ferriere, loc. Solaro su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 31 del mappale 233, di proprietà della signora Manfredi Paola (residente in loc. Solaro n. 5), che ha reso formale assenso, e il rilascio della relativa concessione per derivare acqua pubblica sotterranea per uso consumo umano e igienico sanitario al servizio di un campeggio con n. 50 piazzole (per un numero pari a 200 ospiti), per una portata massima di litri/sec. 0,5 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 720;

**DATO ATTO** che in data 18/05/2017 prot. n. PGPC/2017/0005894 è stato chiesto il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera c) del R.R. 41/2001 all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza che ha espresso parere favorevole, acquisito con prot. n. PGPC/2017/6994 del 13/06/2017, condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- “dovrà essere presentato un programma di controllo e manutenzione della struttura“;
- “dovrà, prima dell'utilizzo a scopi potabili, essere stilato un piano di autocontrollo analitico interno“;
- “il giudizio di qualità e d'idoneità dell'acqua captata per l'immissione nella rete ad uso del camping verrà espresso in base alla valutazione degli esiti analitici sui campioni previsti dal D.M. Sanità del 26/03/91 punto 2.A e dalla circolare n. 2/99 con eventuali prescrizioni riguardanti interventi di trattamento, abbattimento e potabilizzazione; tale valutazione verrà effettuata su n. 8 certificati relativi ad una serie di analisi compiute nel corso di almeno un anno con la seguente frequenza: n. 1 campione per stagione per la ricerca di tutti i parametri previsti nei controlli di Verifica previsti dal D.L. 31 del 02/02/01. N. 4 campioni, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno, sui quali vengano ricercati i parametri del controllo di Routine. I suddetti controlli dovranno essere effettuati con onere a carico del soggetto gestore il quale dovrà trasmettere i certificati d'analisi a questo dipartimento“;

**VERIFICATO** che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153, della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

**CONSIDERATO** che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione con procedura semplificata di cui al Titolo IV del R.R. n. 41/01, art. 36;

**ACCERTATO** che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**DATO ATTO** che per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po**, di cui all'art. 38, comma 4 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i

contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

**VERIFICATA** inoltre la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 6370ER – LOC1 - CIM) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che *"le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia"*;

**RITENUTO** che il volume (720 mc) e la portata di derivazione richiesta (0,5 l/s), sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

**RITENUTO** altresì che

- il concessionario dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010 alla *"installazione e alla manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"*.
- I dati su base annuale risultanti dai predetti dispositivi di misurazione dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi. La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

**CONSIDERATO:**

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "igienico ed assimilati", di cui all'art. 152, comma 2, lett. b);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio"*;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione, con la quale stabilisce le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Struttura concedente e il concessionario, gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

**CONSIDERATO inoltre**, che a norma dell'art. 154, della L.R. n.3/99, il richiedente la

concessione, è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

**RITENUTO** pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

## **D E T E R M I N A**

**1.** di rilasciare, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n.41/2001, al signor CANEPARI ENZO FELICE (C.F. CNPNFL49E29D555M) residente in Piacenza (PC), fatti salvi i diritti dei terzi, l'autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo ubicato in comune di Ferriere, loc. Solari su terreno di proprietà della signora Manfredi Paola, che ha reso formale assenso, e la relativa concessione con procedura semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC17A0022), ad uso potabile, igienico e sanitario;

**2.** di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a l/s 0,5 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 720 mc. nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

**3.** di stabilire che la concessione ha validità **fino al 31/12/2021**;

**4.** di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione agli atti dell'Autorità concedente;

**5.** di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto

a) del canone annuo;

b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

**6.** di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del/dei canone/i dovuto/i e del deposito cauzionale;

**7.** di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

**8.** di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

**9.** di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli (\*)

*(\*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.*



## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

---

### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con procedura semplificata di cui al Titolo IV del R.R. n. 41/01, art. 36 al signor **CANEPARI ENZO FELICE (C.F. CNPNFL49E29D555M)** residente in Piacenza (PC) - Codice Procedimento **PC17A0022**.

#### ART. 1

##### LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

###### Localizzazione:

L'opera di presa consiste in un pozzo ubicato su terreno di proprietà della signora Manfredi Paola (che ha prestato formale assenso), catastalmente identificato in Comune di Ferriere, Località Solaro:

- coordinate catastali: foglio 31, mappale 233;

coordinate geografiche U.T.M.\* X= 535.499 Y= 4.746.469

###### Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- diametro mm 200;
- profondità m 12 circa dal piano campagna;
- elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec. 0,5 e una potenza di Kw 5;

#### ART. 2

##### COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

**3.1** - Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il concessionario dovrà formalmente comunicare con un **anticipo di almeno 10 gg.** all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: **aoopc@cert.arpa.emr.it** e/o all'indirizzo e-mail: **sergio.previ@regione.emilia-romagna.it**

quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione
- la data di inserimento della colonna filtrante
- la data di ultimazione lavori di perforazione

**3.2** - **Entro 30 giorni** dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare la scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo, fornita dalla Struttura concedente, con



l'indicazione precisa della profondità del pozzo, le quote delle fenestrate dei filtri, con evidenziate le eventuali modifiche costruttive, NON SOSTANZIALI, intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

### ART. 3

#### QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 0,5l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 720 mc/anno.

### ART. 4

#### PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

**4.1** - I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

**4.2** - La Ditta incaricata alla perforazione, deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpa e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

**4.3** - La perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

**4.4** - Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come "strati idro-fertili") appartenenti a "gruppi acquiferi" diversi.

**4.5** - Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;
- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.
- Il concessionario dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010 alla *"installazione e alla manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"*.

**4.6** - Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà del titolare della presente concessione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

**4.7** - Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

**4.8** - Qualora le acque di spurgo, durante la fase di perforazione del pozzo vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.

**4.9** - Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale alla S.A.C. di Arpaè ed il concessionario, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento di variante della concessione.

## **Art. 5**

### **TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI**

**5.1** - I lavori di realizzazione del pozzo in oggetto dovranno essere conclusi entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta del concessionario e per comprovati motivi, per ulteriori mesi 6 (sei).

**5.2** - La presente concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento senza che il concessionario abbia diritto a compensi ed indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001.

## **Art. 6**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

**6.1** - Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

**6.2** - Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata, è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

**6.3** - Il presente provvedimento di concessione del pozzo, vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo la Struttura competente al rilascio del provvedimento stesso.

**6.4** - Copia della presente concessione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

**6.5** - Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati con la presente concessione e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico del concessionario la quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di **Ferriere** (PC).

**6.6** - Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

## **ART. 7**

### **DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

La risorsa derivata è destinata all'uso consumo umano, igienico e sanitario e può essere utilizzata esclusivamente al servizio del Camping sito in comune di Ferriere in loc. Solaro catastalmente identificato al C.T. del Comune di Ferriere al foglio n.31, mappale n.149 .

Il concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente le seguenti prescrizioni espresse dal Servizio sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza:

- “dovrà essere presentato un programma di controllo e manutenzione della struttura“;
- “dovrà, prima dell'utilizzo a scopi potabili, essere stilato un piano di autocontrollo analitico interno“;
- “il giudizio di qualità e d'idoneità dell'acqua captata per l'immissione nella rete ad uso del camping verrà espresso in base alla valutazione degli esiti analitici sui campioni previsti dal D.M. Sanità del 26/03/91 punto 2.A e dalla circolare n. 2/99 con eventuali prescrizioni riguardanti interventi di trattamento, abbattimento e potabilizzazione; tale valutazione verrà effettuata su n. 8 certificati relativi ad una serie di analisi compiute nel corso di almeno un anno con la seguente frequenza: n. 1 campione per stagione per la ricerca di tutti i parametri previsti nei controlli di Verifica previsti dal D.L. 31 del 02/02/01. N. 4 campioni, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno, sui quali vengano ricercati i parametri del controllo di Routine. I suddetti controlli dovranno essere effettuati con onere a carico del soggetto gestore il quale dovrà trasmettere i certificati d'analisi a questo dipartimento“.

## **ART. 8**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

**8.1** La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2021**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**8.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

## **ART. 9**

### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**9.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione,

sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

**9.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 8, del presente Disciplinare.

## **ART. 10 CANONE DELLA CONCESSIONE**

**10.1** L'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, ha stabilito che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), **sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**. La prima annualità del canone al rilascio della concessione, è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; per cui l'importo dovuto per l'anno in corso, da corrispondere anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, è pari ad **€ 172,92**.

**10.2** Il concessionario, avvalendosi dell'impiego del misuratore di cui al successivo art. 8, qualora al 31 dicembre dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata in eccedenza per i volumi non prelevati, venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

**10.3** In caso di cessazione della concessione, l'importo del canone effettivamente corrisposto, potrà essere restituito in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.

**10.4** E' in facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**10.5** Il titolare della concessione, è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**10.6** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**10.7** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

## **ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE**

**11.1** Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale per un importo minimo di **€ 345,85**.

**11.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**11.3** La Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi

previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## Art. 12

### OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

**12.1 Qualità delle acque derivate** – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

**12.2 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**12.3 Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

**12.4 Comunicazione dati del dispositivo di misurazione** - I dati su base annuale risultanti dal dispositivo di misurazione dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi. La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001

**12.5 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto di scaricare liquami, rifiuti o altre sostanze in prossimità del pozzo. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive dell'acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

**12.6 Sicurezza e rumore** - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

**12.7 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le

opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

**12.8 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa idrica in concessione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

**12.9 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**12.10 Revoca** - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

**12.11 Rinuncia** – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

**12.12 Cambio di titolarità** – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**12.13 Varianti alla concessione** – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

## **ART. 13**

### **SANZIONI**

**13.1** Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

1. è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
2. decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
3. decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
  - mancato pagamento di due annualità del canone;
  - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

**13.2** L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile

1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**ART. 14**

**OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**